COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.3.2005
COM(2005) 87 definitivo

2005/0020 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2005) 351}
{SEC(2005) 352}

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE E CONTESTO

1.1. Introduzione

A seguito del programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore del 1975[1] e del Libro verde del 1993 sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico[2], la Commissione ha adottato nel 1996 una comunicazione concernente un piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno[3]. Il piano d'azione si concentrava sulla promozione e il miglioramento delle procedure di risoluzione delle controversie individuali tra consumatori e prevedeva l'introduzione di un accesso semplificato ai procedimenti giudiziari. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999, l'Unione europea si è posta l'obiettivo di instaurare progressivamente un'area di libertà, sicurezza e giustizia, adottando, tra l'altro, misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile.

Il Consiglio europeo di Tampere del 1999 ha invitato il Consiglio a stabilire specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la composizione delle controversie di modesta entità e per abolire le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto per qualsiasi genere di controversia di modesta entità (quindi non limitatamente alle controversie tra consumatori).

Il programma congiunto della Commissione e del Consiglio di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000[4], richiedeva di semplificare ed accelerare la risoluzione delle controversie di modesta entità. Le discussioni sulla semplificazione e l'accelerazione della risoluzione delle controversie di modesta entità faciliterebbe altresì il riconoscimento e l'esecuzione delle provvedimenti giudiziari.

La necessità di una composizione accelerata e semplificata delle controversie di modesta entità è stata sottolineata anche dal Parlamento europeo[5].

1.2. Il Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità

L'adozione di questa proposta è stata preceduta da una consultazione ad ampio raggio degli Stati membri e di tutte le parti interessate della società civile. Il Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità[6] presentato dalla Commissione il

---

1 GU C 92 del 25.4.1975, pag. 2.
2 COM(93) 576.
3 COM(96) 13.
4 GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.
5 GU C 146 del 17.5.2001, pag. 4.
6 COM(2002) 746 definitivo.

20 dicembre 2002 ha offerto una panoramica dei procedimenti relativi alla composizione delle controversie di modesta entità negli Stati membri. Basato su uno studio comparativo incentrato su come gli Stati membri trattano le questioni procedurali inerenti, esso formula un certo numero di domande concernenti l'ambito e le caratteristiche di un futuro strumento europeo.

Le reazioni al Libro verde, ulteriormente discusse in un'audizione pubblica organizzata dalla Commissione il 12 dicembre 2003, hanno dimostrato che uno strumento per semplificare e accelerare la composizione delle controversie di modesta entità è quasi all'unanimità considerato un passo avanti nell'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Nel suo parere[7] del 18 giugno 2003 sul Libro verde, il Comitato economico e sociale europeo accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di lanciare una consultazione sull'argomento e lo sforzo della Commissione di velocizzare i procedimenti civili e di renderli meno costosi e più efficienti. Esso sostiene l'istituzione di un procedimento europeo atto a semplificare ed accelerare la composizione delle controversie di modesta entità. Il Comitato ritiene peraltro che occorra bilanciare l'esigenza di rapidità e di efficacia con le garanzie di un procedimento equo e rispettoso delle norme che configurano uno Stato di diritto.

Nel suo parere[8] del 12 febbraio 2004 sul Libro verde, il Parlamento europeo accoglie con favore l'iniziativa della Commissione e sottolinea che il procedimento per le controversie di modesta entità dovrebbe applicarsi non solo alle cause che vertono sul pagamento di una somma di denaro, previa individuazione di un limite legato al valore della causa, ma dovrebbe essere prevista l'estensione a tutte le altre controversie vertenti sui rapporti economici in materia di obbligazioni. Inoltre, nell'ambito del procedimento relativo alle controversie di modesta entità dovrebbero applicarsi metodi alternativi di risoluzione delle controversie, l'assunzione delle prove dovrebbe essere semplificata e il diritto di impugnazione limitato.

Nella riunione del 16 marzo 2004 gli esperti degli Stati membri hanno discusso un progetto di regolamento che istituisce un procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità. L'approccio seguito dal presente testo è stato generalmente apprezzato dalle delegazioni, soprattutto per ciò che concerne l'adozione di un regolamento i cui obiettivi sono quelli di semplificare e velocizzare la composizione di questo genere di controversia attraverso l'istituzione di un procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità che costituisca per le parti un'alternativa ai procedimenti esistenti in base alla normativa degli Stati membri (che non verrebbero toccati) e l'abolizione delle misure intermedie atte a consentire il riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento giudiziario reso nell'ambito del procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità in un altro Stato membro.

---

7 GU C 220 del 16.9.2003, pag. 5.

8 Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive per il ravvicinamento del diritto processuale civile nell'Unione europea (COM(2002) 654 + COM(2002) 746 - C5-0201/2003 - 2003/2087(INI)), A5-0041/2004.

2. OBIETTIVI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Obiettivo d'insieme

2.1.1. Il significato di una procedura efficiente per la composizione delle controversie di modesta entità

I costi, i ritardi e le difficoltà connesse ai procedimenti giudiziari non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della domanda. Al contrario, più la domanda è ridotta, più aumenta il peso di tali ostacoli. Ciò ha portato alla creazione di procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità in molti Stati membri. Allo stesso tempo, il numero di potenziali controversie con incidenza transfrontiere sta aumentando in conseguenza del crescente uso del diritto, riconosciuto dal trattato CE, alla libera circolazione di persone, beni e servizi. Gli ostacoli per ottenere un provvedimento giudiziario veloce e poco costoso, chiaramente, si intensificano in un contesto con incidenza transfrontiere. Sarà spesso necessario rivolgersi a due avvocati, vi sono costi aggiuntivi per la traduzione e l'interpretazione e vari fattori come spese extra di viaggio per le parti, i testimoni, gli avvocati, ecc.

I problemi potenziali non sono limitati alle controversie tra privati. Anche i proprietari di piccole imprese possono trovarsi di fronte a difficoltà qualora intendano far valere le loro pretese in un altro Stato membro. Ma, in conseguenza della mancanza di un procedimento che sia "proporzionale" al valore della controversia, gli ostacoli che il creditore si troverà ad affrontare rendono dubbia la convenienza, dal punto di vista economico, del ricorso alle vie giudiziarie. Il costo per ottenere l'emissione di una sentenza, in particolare contro un convenuto residente in un altro Stato membro, è spesso sproporzionato al valore della controversia. Molti creditori, posti di fronte alle spese del procedimento e scoraggiati dalle difficoltà pratiche che ne derivano, abbandonano qualsivoglia speranza di ottenere ciò che ritengono spetti loro di diritto.

2.1.2. Caratteristiche dei procedimenti relativi alla composizione delle controversie di modesta entità – semplificazioni procedurali

Nell'ambito dei loro sistemi procedurali e delle loro tradizioni, molti Stati membri hanno introdotto norme specifiche rispetto alle controversie di modesta entità che prevedono una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria. Non è sorprendente che le soluzioni adottate differiscano l'una dall'altra. Mentre in alcuni Stati membri vi sono procedimenti specifici per le controversie di modesta entità, altri hanno predisposto soltanto semplificazioni procedurali per tali tipi di cause. Vi sono altresì differenze per ciò che riguarda il livello di semplificazione procedurale applicato.

Esistono procedimenti per le cause di modesta entità che prevedono diverse semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria nel Regno Unito (Inghilterra/Galles, Scozia e Irlanda del Nord), Irlanda, Svezia e Spagna. In Germania i tribunali possono determinare le norme procedurali per adattarle alle controversie di modesta entità. In Francia vi è una modalità semplificata per introdurre tali procedimenti ("déclaration au greffe"). I codici civili dell'Austria, della Finlandia e dei Paesi Bassi contengono diverse semplificazioni procedurali rispetto alla procedura ordinaria, applicabili alle controversie al di sotto di una determinata soglia. Sebbene queste semplificazioni procedurali non possano essere considerate come equivalenti ad uno specifico procedimento relativo alla composizione delle controversie di modesta entità in senso stretto, in pratica si ottengono risultati molto simili.

Le caratteristiche più importanti dei procedimenti per la composizione delle controversie di modesta entità e delle semplificazioni procedurali possono essere sintetizzate come segue[9]:

– Tutti gli Stati membri che hanno adottato procedure per la composizione delle controversie di modesta entità hanno stabilito limiti quantitativi che variano, tuttavia, considerevolmente[10]. Alcuni Stati membri applicano inoltre le procedure per le controversie di modesta entità addizionalmente ad alcuni tipi di controversie indipendentemente da un limite. Nella maggior parte degli Stati membri, queste procedure non sono limitate esclusivamente alle controversie aventi valore economico. L'utilizzo di tali procedure è nella maggior parte dei casi obbligatorio (per domande al di sotto del limite fissato), ma la controversia può essere trasferita in sede ordinaria o in una più formale per decisione del giudice o su istanza di parte.

– In molti procedimenti relativi alle controversie di modesta entità, vi sono forme particolari di introduzione della domanda. In alcuni Stati membri, non vi è l'obbligo di riportare riferimenti giuridici nella domanda, vale a dire che è richiesta soltanto l'indicazione delle circostanze di fatto. Nella maggior parte degli Stati membri, vi è l'assistenza di un impiegato del Tribunale o uno sportello informativo per l'introduzione del procedimento. Inoltre, il giudice, durante l'udienza, fornisce assistenza alla parte che non è rappresentata da un avvocato (in particolare per questioni procedurali), pur osservando sempre il principio di imparzialità. Al momento, nessuno Stato membro richiede l'obbligo di essere rappresentati da un avvocato, nei giudizi relativi alle cause di modesta entità.

– L'assenza di formalismo delle norme concernenti l'assunzione delle prove è una delle questioni cruciali nei procedimenti relativi alle controversie di modesta entità nella maggior parte degli Stati membri. In molti casi, il giudice possiede una certa discrezionalità al riguardo. Attualmente, esiste anche la possibilità di un procedimento esclusivamente scritto (senza fase orale). In alcuni casi, le norme concernenti il contenuto della sentenza sono meno rigide. Vi è un termine per l'emissione della sentenza in molti Stati membri. Le norme procedurali concernenti il rimborso dei costi differiscono in modo significativo. In molti Stati membri tutte le spese di giudizio devono essere corrisposte dal convenuto in caso di soccombenza. Le leggi degli Stati membri che prevedono la possibilità di impugnare le decisioni emesse nei procedimenti relativi alle controversie di modesta entità differiscono considerevolmente.

2.2. Ambito di applicazione

2.2.1. Necessità di azione a livello comunitario

L'articolo 65 del trattato CE attribuisce poteri legislativi alla Comunità nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontiere per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno.

Rispetto al requisito del mercato interno, vi è un certo margine di apprezzamento per le istituzioni comunitarie nel determinare quale misura sia necessaria al corretto funzionamento del mercato interno. Rispetto a questa proposta, il corretto funzionamento del mercato interno è facilitato in quanto l'istituzione di un procedimento europeo per la composizione delle controversie di modesta entità aiuterà ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle

---

[9] Si veda, per maggiori dettagli, il capitolo 4.3 del Libro verde.

[10] Tra 600 € (Germania) e 8 234 € (Inghilterra/Galles).

persone, dei beni, dei servizi e dei capitali. Come già detto (2.1.2.), attualmente i procedimenti per le controversie di modesta entità differiscono sostanzialmente nei vari Stati membri. L'accesso degli operatori economici a meccanismi giudiziari che presentano livelli di efficienza sostanzialmente diversi comporta una distorsione della concorrenza nel mercato interno indipendentemente dal fatto che gli attori siano domiciliati in Stati diversi o nello stesso Stato membro. Se alcuni operatori hanno accesso a procedimenti efficienti ed efficaci mentre altri no, non vi sono condizioni uniformi per gli operatori che concorrono nel mercato interno. Le disparità esistenti nelle leggi degli Stati membri pongono ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, una situazione che implica uno squilibrio nel mercato rispetto all'efficienza dei procedimenti offerti ai creditori sulla base delle diverse leggi nazionali implica una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Pertanto, un procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità faciliterà il corretto funzionamento del mercato interno.

Circa il requisito dell'implicazione "transfrontiere", la maggior parte delle versioni linguistiche del trattato adoperano il termine "materia", e non "misura". È pertanto necessario e sufficiente che la "materia" abbia implicazioni transfrontiere. Tale interpretazione è confermata dalla lettera c) dell'articolo 65 che prevede che le misure nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile includano l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili e dall'articolo III-269 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Il diritto processuale è per sua natura una materia che può avere implicazioni transfrontiere. Il giudice applicherà sempre la lex fori che la controversia presenti implicazioni transfrontiere o meno. Le controversie di modesta entità costituiscono una materia che possiede implicazioni transfrontiere dal momento che – tenendo presente lo sviluppo del mercato interno – la maggior parte degli operatori economici e dei consumatori sarà coinvolta prima o poi in questo tipo di controversie all'estero.

Anche una misura che si applichi a casi esclusivamente interni, necessaria per il corretto funzionamento del mercato, in particolare in quanto essa elimina le distorsioni di concorrenza tra operatori economici di diversi Stati membri, ha necessariamente implicazioni transfrontiere dal momento che istituire un procedimento per le controversie di modesta entità efficiente faciliterà l'accesso alla giustizia in condizione di parità.

Il requisito del mercato interno di cui all'articolo 65 è pertanto una restrizione del requisito dell'implicazione transfrontiere. Una misura necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno possiede necessariamente implicazioni transfrontiere, mentre una misura che abbia implicazioni transfrontiere può non sempre essere necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. Questa interpretazione è anche confermata dai negoziati che hanno portato all'adozione dell'articolo 65 dal momento che il requisito del mercato interno è stato introdotto nell'ultima fase dei negoziati al fine di limitare l'ambito della disposizione. Un'interpretazione più restrittiva dell'articolo 65 non può essere stata voluta da chi lo ha redatto, dal momento che ciò determinerebbe nuovi ostacoli all'accesso alla giustizia nello spazio giudiziario europeo. Ogni strumento giuridico dovrebbe avere la sua propria definizione al di là dei confini nazionali, dal momento che tale definizione dovrebbe necessariamente variare da una materia all'altra il che causerebbe significative difficoltà nell'applicazione di quegli strumenti.

Non sarebbe solo inappropriato ma anche controproducente restringere l'ambito dell'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai casi aventi implicazioni transfrontiere.

In primo luogo, l'istituzione di due regimi diversi per le controversie interne e per quelle che presentano elementi transfrontiere dovrebbe essere evitata. Un duplice regime di questo tipo sarebbe inconferente all'obiettivo di un unico e coerente spazio di giustizia per tutti.

Inoltre, come sopra sottolineato, non in tutti gli Stati membri sono disponibili alle parti procedimenti per le cause di modesta entità veloci e poco costosi. La mancanza di tali procedimenti, proporzionali al valore della controversia, rende il ricorso alla giustizia economicamente dubbio in molti casi e spesso i creditori si astengono dall'intentare un'azione legale. Questa restrizione ad un effettivo accesso alla giustizia provoca costi economici che hanno un impatto macroeconomico significativamente negativo nel mercato interno.

2.2.2. Sussidiarietà e proporzionalità

L'obiettivo di questa proposta, cioè quello di semplificare e rendere più rapido il contenzioso relativo alle controversie di modesta entità istituendo un apposito procedimento europeo, non può essere sufficientemente realizzato dagli stessi Stati membri in quanto essi non sono in grado di garantire l'equivalenza delle norme applicabili nella Comunità. L'obiettivo può pertanto essere raggiunto soltanto a livello comunitario.

La presente proposta è pienamente coerente con il principio di proporzionalità in quanto strettamente limitata a quanto necessario al fine di raggiungere questo obiettivo. In tale contesto, è in particolare essenziale sottolineare gli effetti della combinazione dello strumento giuridico scelto (regolamento) con la natura opzionale del procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità in relazione a comparabili meccanismi disciplinati dal diritto processuale degli Stati membri. Pur assicurando l'uniformità e la diretta applicabilità del procedimento, il qui proposto regolamento obbligherebbe soltanto gli Stati membri a rendere il procedimento europeo disponibile quale strumento aggiuntivo. Esso non li obbligherebbe ad abbandonare la loro preesistente legislazione sulle controversie di modesta entità o a modificare tale normativa per conformarla al diritto comunitario. Pertanto, questa proposta di regolamento che lascia illeso il diritto degli Stati membri di continuare ad applicare le loro norme nazionali accanto al procedimento europeo per le controversie di modesta entità si ripercuote molto meno sui loro sistemi processuali rispetto ad una direttiva che richiederebbe un adattamento della legislazione nazionale alle norme poste in questo strumento. Questa tecnica legislativa, infatti, assicura un livello comune minimo di efficienza nel recupero di crediti di modesta entità ma permette agli Stati membri che hanno sviluppato un sistema nazionale migliore di conservarlo. Infine, sarà lasciato ai creditori decidere quale procedimento essi considerino più efficace o più conveniente in termini di accessibilità, quest'ultimo criterio essendo particolarmente rilevante per coloro che operano in diversi Stati membri e ai quali viene risparmiata la necessità di conoscere il diritto processuale di ciascuno di essi grazie alla disponibilità di un procedimento europeo uniforme per le controversie di modesta entità. Da ultimo, deve tenersi presente che l'articolo 17 della proposta prevede che "Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento". Pertanto, l'introduzione di un procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità non comporta la necessità di ulteriore ravvicinamento del diritto processuale nazionale e pertanto interferisce con il diritto nazionale ad un livello assolutamente minimo.

2005/0020 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un procedimento europeo per controversie di modesta entità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione[11],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[12],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[13],

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea si prefigge l'obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) A tale riguardo, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[14]; la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale[15]; il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[16] e il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati[17].

(3) Il 20 dicembre 2002, la Commissione ha adottato un Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità[18]. Il Libro verde ha lanciato

---

11 GU C […] del […], pag. […].
12 GU C […] del […], pag. […].
13 GU C […] del […], pag. […].
14 GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.
15 GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
16 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
17 GU L 143 del 30.4.2004 pag. 15.
18 COM(2002) 746 definitivo.

una consultazione sulle misure concernenti la semplificazione e l'accelerazione delle controversie di modesta entità.

(4) Molti Stati membri hanno introdotto procedimenti civili semplificati per le controversie di modesta entità in quanto i costi, i ritardi e le difficoltà connessi ai procedimenti giudiziari non necessariamente diminuiscono in proporzione al valore della domanda. Gli ostacoli per ottenere un giudizio veloce e poco costoso si intensificano nelle controversie a carattere transfrontiere. È pertanto necessario istituire un procedimento europeo relativo alle controversie di modesta entità, il cui obiettivo è quello di agevolare l'accesso alla giustizia mettendo a disposizione degli utenti un procedimento di durata moderata e ad un costo accessibile.

(5) La distorsione della concorrenza all'interno del mercato interno dovuta allo squilibrio connesso al funzionamento dei mezzi procedurali disponibili ai creditori nei diversi Stati membri comporta la necessità di una normativa comunitaria che garantisca una situazione di parità per i creditori e i debitori all'interno dell'Unione europea.

(6) E' opportuno che il procedimento europeo per controversie di modesta entità sia applicato anche alle cause di rilevanza puramente nazionale, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza tra operatori economici di diversi Stati membri e di agevolare l'accesso alla giustizia a pari condizioni in tutti gli Stati membri.

(7) Il procedimento europeo per controversie di modesta entità deve semplificare e accelerare, riducendone i costi, il contenzioso relativo a crediti di modesta entità, aggiungendo uno strumento opzionale alle possibilità esistenti negli ordinamenti degli Stati membri, che restano inalterate. Il presente regolamento deve inoltre agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, rese in un altro Stato membro, in esito a un procedimento per controversie di modesta entità, comprese le sentenze inizialmente di mero ambito nazionale.

(8) Al fine di agevolare l'avvio del procedimento, il ricorrente deve introdurre il procedimento europeo per controversie di modesta entità, formulando istanza su apposito formulario e presentandolo all'autorità giudiziaria competente.

(9) Al fine di ridurre costi e ritardi, i documenti devono essere notificati alle parti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo più semplice, quali una lettera, un fax o per posta elettronica. Il procedimento deve svolgersi in forma scritta, a meno che un'udienza orale non sia considerata necessaria dall'autorità giudiziaria adita. Le parti non devono essere obbligate ad essere rappresentate da un avvocato.

(10) L'autorità giudiziaria adita deve poter tenere udienza tramite conferenze audio, video o per posta elettronica. Essa deve poter determinare i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove a sua discrezione e ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica.

(11) L'autorità giudiziaria adita deve rispettare il principio del contraddittorio.

(12) Al fine di accelerare la soluzione delle controversie, la sentenza deve essere emessa entro sei mesi dall'iscrizione a ruolo della causa.

(13) Al fine di accelerare il recupero dei piccoli crediti, la sentenza dovrebbe essere immediatamente esecutiva, indipendentemente dalla possibilità di impugnazione e senza che ciò sia subordinato alla prestazione di una cauzione.

(14) Al fine di ridurre i costi, quando la parte soccombente è una persona fisica e non è rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, essa non deve essere obbligata a rimborsare gli onorari dell'avvocato o di un altro professionista del settore legale della parte avversa.

(15) Al fine di facilitare il riconoscimento e l'esecuzione, una sentenza resa in uno Stato membro, nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità, deve essere riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutorietà e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

(16) Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto del diritto ad un giusto processo quale riconosciuto dall'articolo 47 della Carta.

(17) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[19].

(18) Poiché gli obiettivi dell'azione perseguita, consistenti nell'istituzione di una procedura per semplificare e accelerare il contenzioso relativo a controversie di modesta entità e ridurne i costi, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità, sancito dallo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi.

(19) [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati hanno notificato che intendono partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento].

(20) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione del presente regolamento, e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

[19] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento istituisce un procedimento europeo applicabile in caso di controversie di modesta entità (in prosieguo "procedimento europeo per controversie di modesta entità"), inteso a semplificare e accelerare il contenzioso relativo a dette controversie e a ridurne i costi. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità è ammesso per le parti in alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri.

Il presente regolamento elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro di sentenze, rese in un altro Stato membro, nell'ambito di un procedimento europeo per controversie di modesta entità, ad eccezione delle decisioni giudiziarie su crediti non contestati.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore complessivo della controversia, avente contenuto meramente economico o meno, esclusi interessi, diritti e spese, non ecceda i 2 000 euro alla data di inizio del procedimento. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie vertenti sulle seguenti materie:

   a) stato o capacità delle persone fisiche,

   b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni;

   c) fallimenti, concordati e procedure affini,

   d) sicurezza sociale,

   e) arbitrato,

   f) diritto del lavoro.

3. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca. *[Regno Unito, Irlanda]*.

CAPO II

PROCEDIMENTO EUROPEO PER CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ

Articolo 3
Introduzione del procedimento

1. L'attore introduce il procedimento europeo per controversie di modesta entità compilando il modulo di richiesta di cui all'allegato I e presentandolo, con tutti i documenti relativi, all'autorità giudiziaria competente direttamente, oppure per posta o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è iniziato.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a quale mezzo di comunicazione essi ritengano accettabile. La Commissione rende detta informazione disponibile al pubblico.

3. L'autorità giudiziaria adita iscrive immediatamente a ruolo il modulo di richiesta al momento del deposito, annotando altresì la data e l'ora di ricezione di tutti gli altri documenti presentati nel corso del procedimento europeo per controversie di modesta entità.

4. Ai fini dell'interruzione della prescrizione oppure, se del caso, dei termini di decadenza, l'autorità giudiziaria si ritiene adita quando il modulo di richiesta è iscritto a ruolo a norma del paragrafo 3.

5. Se la richiesta riguarda un'azione che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 2, l'autorità giudiziaria non tratta la controversia quale procedimento europeo per controversie di modesta entità, bensì applica il diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. In tal caso, l'autorità giudiziaria adita deve informarne l'attore.

6. Se l'autorità giudiziaria adita ritiene che le informazioni fornite dall'attore non siano sufficientemente chiare o pertinenti o se il modulo di richiesta non è completato in modo esatto, essa può concedere all'attore l'opportunità di completare o rettificare il modulo o di fornire informazioni o documenti supplementari che ritenga necessari.

7. Gli Stati membri garantiscono che il modulo sia disponibile presso tutte le autorità giudiziarie dinanzi alle quali il procedimento europeo per controversie di modesta entità può essere avviato e che sia disponibile, presso dette autorità, assistenza pratica per assistere l'attore nella compilazione del modulo di richiesta.

Articolo 4
Svolgimento del procedimento

1. Il procedimento europeo per controversie di modesta entità si svolge in forma scritta, a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessaria un'udienza orale. Ogni osservazione o richiesta delle parti a tale riguardo deve essere tenuta in debito conto dall'autorità giudiziaria.

2. L'autorità giudiziaria adita, dopo ricezione del modulo di richiesta, completa la parte I del modulo di risposta di cui all'allegato II.

Entro otto giorni dall'iscrizione a ruolo l'autorità giudiziaria notifica al convenuto, con le modalità di cui all'articolo 11, copia del modulo di richiesta, unitamente al modulo di risposta completato.

3. Il convenuto replica entro un mese dalla notifica dei moduli di richiesta e di risposta, compilando la parte II del modulo di risposta, allegando eventuali documenti aggiuntivi, e ritrasmettendolo all'autorità giudiziaria competente, ovvero in qualunque altro modo idoneo, senza avvalersi del modulo di risposta.

4. Entro otto giorni dalla ricezione della risposta del convenuto, l'autorità giudiziaria adita notifica all'attore, con le modalità di cui all'articolo 11, copia della risposta e degli eventuali documenti aggiuntivi.

5. Se nella sua risposta il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'autorità giudiziaria adita ne informa l'attore. L'attore risponde alla domanda riconvenzionale entro un mese dalla notifica della risposta.

6. Se il valore totale della domanda riconvenzionale eccede l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'autorità giudiziaria adita conosce della domanda riconvenzionale solo se questa sorge dal medesimo rapporto giuridico e se l'autorità giudiziaria adita ritenga appropriato applicare il procedimento europeo per controversie di modesta entità.

7. Se un eventuale documento aggiuntivo ricevuto dall'autorità giudiziaria adita è in una lingua diversa da quella in cui si svolge il procedimento, l'autorità giudiziaria richiede la traduzione di tale documento soltanto se questa sia necessaria per l'emissione della sentenza.

Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto in una delle lingue di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1348/2000, l'autorità giudiziaria adita ne informa l'altra parte avvertendola di allegare a detto documento una traduzione.

Articolo 5
Conclusione del procedimento

1. Entro un mese dalla ricezione da parte dell'autorità giudiziaria delle risposte del convenuto o dell'attore entro il termine di un mese di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, l'autorità giudiziaria adita può

a) emettere una sentenza, oppure

b) richiedere ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo definito, oppure

c) convocare le parti ad un'udienza.

2. In mancanza di risposta da parte del convenuto entro il termine di un mese di cui all'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità giudiziaria adita può emettere una sentenza contumaciale.

Articolo 6
Udienza

1. L'autorità giudiziaria adita può tenere udienza tramite conferenza audio, video o per posta elettronica, se i mezzi tecnici sono disponibili ed entrambe le parti vi acconsentono.

2. Se all'udienza non assiste personalmente una delle parti, bensì un loro rappresentante, l'autorità giudiziaria può richiedere l'esibizione di una procura o di altra autorizzazione scritta della parte, se ciò è richiesto dal diritto processuale applicabile nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

Articolo 7
Assunzione delle prove

1. L'autorità giudiziaria adita, a sua discrezione, può determinare i mezzi di prova e l'estensione dell'assunzione di prove. In particolare, essa può ammettere l'assunzione di prove tramite telefono, dichiarazioni scritte dei testimoni, conferenze audio, video o per posta elettronica.

2. In circostanze eccezionali, l'autorità giudiziaria adita può acquisire elementi di prova tramite consulenti tecnici, se ciò è indispensabile per l'emissione della sentenza.

Articolo 8
Rappresentanza delle parti

La rappresentanza delle parti ad opera di un avvocato o di un altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

Articolo 9
Incombenti dell'autorità giudiziaria adita

1. L'autorità giudiziaria adita rispetta il principio del giusto processo ed il principio del contraddittorio, in particolare quando decide in merito alla necessità di un'udienza orale, ai mezzi di prova e all'estensione dell'assunzione di prove.

2. L'autorità giudiziaria adita non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia.

3. Se necessario, l'autorità giudiziaria adita presta assistenza alle parti in merito alle questioni procedurali e può richiedere loro di fornire qualunque informazione di fatto rilevante per l'accertamento dell'oggetto della controversia.

4. Ove possibile, l'autorità giudiziaria adita tenta di pervenire ad una composizione transattiva tra le parti.

Articolo 10
Sentenza

1. La sentenza è emessa entro sei mesi dall'iscrizione a ruolo del modulo di richiesta.

2. L'autorità giudiziaria adita notifica la sentenza alle parti, con le modalità di cui all'articolo 11, tranne nel caso in cui la sentenza è resa oralmente, a conclusione dell'udienza cui assistono entrambe le parti.

Articolo 11
Notifica degli atti

1. Quando si deve procedere alla notifica di atti in uno Stato membro diverso da quello in cui si svolge il procedimento, gli atti sono notificati alle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rispettando ogni altra condizione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1348/2000, in combinato disposto con l'articolo 8 dello stesso.

2. Quando si deve procedere alla notifica di atti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento e l'indirizzo del destinatario è conosciuto con certezza, gli atti sono notificati alle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi meno formali, quali lettera semplice, fax o posta elettronica, purché tali mezzi siano ammessi dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

3. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile effettuare la notifica a norma dei paragrafi 1 e 2, la notifica può essere effettuata con altri mezzi che assicurino la notifica a mani del destinatario.

Articolo 12
Termini

1. Se necessario in circostanze eccezionali per garantire un'effettiva difesa delle parti, l'autorità giudiziaria può prorogare i termini previsti dall'articolo 4, paragrafi 3 e 5.

2. Se, in circostanze eccezionali, non è possibile per l'autorità giudiziaria rispettare i termini previsti dagli articoli 4, paragrafi 2 e 4, 5 paragrafo 1 e 10 paragrafo 1, al fine di non mettere a repentaglio il corretto svolgimento del procedimento, essa deve assumere al più presto i provvedimenti opportuni.

3. Ai fini del calcolo dei termini previsti nel presente regolamento, si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini[20].

[20] GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

Articolo 13
Esecutorietà della sentenza

La sentenza è immediatamente esecutiva anche in caso di impugnazione e senza che l'esecuzione sia subordinata alla prestazione di una cauzione.

Articolo 14
Spese di giudizio

1. La parte soccombente sopporta le spese di giudizio, a meno che ciò non appaia iniquo o irragionevole. In tal caso, l'autorità giudiziaria dispone sulle spese in via equitativa.

2. Se la parte soccombente è una persona fisica, non rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, essa non è obbligata a rimborsare alla controparte le spese per onorari di avvocato o di altro professionista del settore legale.

Articolo 15
Impugnazione

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'esistenza della possibilità di impugnazione, ai sensi del loro diritto processuale, contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità. La Commissione rende tale informazione disponibile al pubblico.

2. Nel giudizio di secondo grado contro la sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per controversie di modesta entità, la rappresentanza delle parti tramite un avvocato o un altro professionista del settore legale non è obbligatoria.

3. Non è ammesso un ulteriore grado di impugnazione o il ricorso in Cassazione contro il giudizio di secondo grado.

Articolo 16
Revisione della sentenza

Purché agisca tempestivamente, il convenuto è legittimato a richiedere una revisione della sentenza resa in un procedimento europeo per controversie di modesta entità, alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui la sentenza è stata emessa e comunicate alla Commissione a norma degli articoli 19 e 30 del regolamento (CE) n. 805/2004, quando:

a) (i) il modulo di richiesta di cui all'allegato I o la citazione a comparire sono state notificate con un metodo che non fornisce la prova che gli atti siano stati ricevuti da lui personalmente; e

(ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile per consentirgli di presentare la propria difesa, per ragioni a lui non imputabili, oppure

b) il convenuto non abbia avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di circostanze di forza maggiore o eccezionali, per ragioni a lui non imputabili.

Articolo 17
Diritto processuale applicabile

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, il procedimento europeo per controversie di modesta entità è disciplinato dal diritto processuale dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 18
Riconoscimento e esecuzione

1. La sentenza emessa in uno Stato membro in esito al procedimento europeo per controversie di modesta entità è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutorietà e senza che sia possibile opporsi a detto riconoscimento, qualora essa sia stata certificata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di origine mediante il formulario di cui all'allegato III.

2. La sentenza emessa in esito al procedimento europeo per crediti non contestati è certificata se non confligge con le norme in materia di competenza di cui alle sezioni 3 e 6 del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001.

   Il certificato è redatto nella lingua del procedimento.

   Non è ammessa impugnazione contro il rilascio del certificato.

   In caso di rettifiche del certificato, si applica la legge dello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

3. Qualora sia probabile, al momento dell'emissione della sentenza, che essa debba essere eseguita in un altro Stato membro, il certificato è rilasciato d'ufficio al momento dell'emissione della sentenza. In caso contrario, il certificato è rilasciato a richiesta di una delle parti.

4. La parte che richiede l'esecuzione della sentenza produce:

   (a) una copia della sentenza che soddisfi le condizioni volte a garantirne l'autenticità e

   (b) il certificato di cui al paragrafo 1.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle decisioni giudiziarie su crediti non contestati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 805/2004.

CAPO IV

RELAZIONI CON ALTRI STRUMENTI COMUNITARI

Articolo 19
Relazioni con il regolamento (CE) n. 805/2004 e con il regolamento (CE) n. 44/2001

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 805/2004 e del regolamento (CE) n. 44/2001.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
Informazione

La autorità nazionali competenti collaborano nel fornire ai cittadini ed agli ambienti professionali le informazioni riguardanti il procedimento europeo per controversie di modesta entità, in particolare attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE.

Articolo 21
Misure di attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento relative a modifiche della soglia stabilita all'articolo 2 paragrafo 1, agli aggiornamenti o alle modifiche tecniche ai formulari di cui agli allegati, oppure all'introduzione di nuovi formulari sono adottate dalla Commissione con la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22
Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 44/2001.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [...]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]